

## ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera n. 30  
60020 SIROLO (AN)

### DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 11

Oggetto: determinazione della fattispecie di danno nel rispetto dell'art. 23.4 del Regolamento del Parco.

Data 15.03.2023

L'anno duemilaventitré, il giorno quindici del mese di marzo, nel proprio ufficio,

#### Il Direttore

Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità delle disposizioni recate dall'art. 169 del D.lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

Il sig. PESARESI GIORDANO in qualità di affittuario richiedeva per le vie brevi al Parco la possibilità di impiantare una recinzione elettrificata a tutela di una coltivazione di orzo che aveva appena seminato in un terreno sito nel Comune di Sirolo di proprietà dell'IST. DIOCESANO PER IL SOSRTEMENTAMENTO DEL CLERO DIOCESI DI ANCONA/OSIMO di superficie di Ha 03.07.60 contraddistinto al catasto terreni Foglio 5 mappali 34,35 e 40.

Durante il colloquio si è palesata l'ipotesi di un illecito per la messa a coltura di un terreno naturalizzato a prateria in zona SIC e ZPS senza la richiesta di nulla osta e propedeutica Valutazione di Incidenza.

Pertanto in data 07/03/2023 il sottoscritto e la dott.ssa Ferroni dell'Ufficio Valorizzazione Ambientale hanno effettuato un sopralluogo sul terreno sopra descritto al fine di verificare la presenza o meno del fatto illecito.

Durante il sopralluogo si è constatato che era stato effettuato la ripuntatura della prateria con caratteristiche di interesse comunitario e la semina di una parte del terreno ripuntato.

L'intervento è stato effettuato senza la richiesta di nulla osta di cui Art. 2.13. co 2 lettera a) ed in assenza alla Valutazione d'incidenza secondo il co. 3 dell'articolo 26 della L. R. 6/2007.

Si ritiene pertanto che rispetto alle violazioni sopra indicate:

- per la lavorazione del terreno e la semina il danno causato è ascrivibile al "danno con possibilità di ripristino", il contravventore è tenuto al ripristino del danno con il ripristino della prateria.

Il ripristino della prateria, visto che il terreno non è stato rivoltato, le azioni che andranno intraprese sono:

- 1) la rullatura della parte di terreno trapuntato ma non seminato,
- 2) la raccolta dell'orzo per evitare una ulteriore disseminazione dello stesso nel terreno,
- 3) lo sfalcio annuale del terreno al fine di sfavorire l'insediamento di specie arboree o arbustive.

- al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione; nel caso non si possa determinare in senso oggettivo (come per il caso di specie) il profitto derivante dalla trasgressione, lo stesso sarà determinato attraverso il 10% del costo necessario per la realizzazione del danno. Si applica una sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000 se la somma come sopra determinata fosse inferiore";

Considerato che si ritiene plausibile che i lavori di messa a coltura possono essere quantificati come inferiori a 10.000,00 € e la sanzione è quindi determinata in € 1.000,00 stabilita in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981;

- Per l'aver effettuato lavori senza la Valutazione d'incidenza secondo il co. 3 dell'articolo 26 della L. R. 6/2007, la sanzione deve essere compresa tra un minimo di 500 ed un massimo di 10.000 euro ed è quindi determinata in € 1.000,00, stabilita in misura del doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981;

- Per la violazione del divieto messa a coltura di prateria, senza previo rilascio del nulla osta, di cui all'art. 2.13 del Regolamento del Parco, è prevista una sanzione da € 50,00 a € 300,00, ed è quindi determinata in € 100,00, stabilita in misura del doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981 che comunque non sostituisce le sanzioni a diverso titolo applicabili;

Ritenuto di determinare in € 2.100,00 (1.000,00+1.000,00+100,00) l'importo della sanzione stabilito in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 23.4 del Regolamento del Parco e così come disciplinato all'art. 16 della L. 689/1981;

di dare atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate dall'Ente al seguente capitolo 0302.02.002 bilancio provvisorio 2023 bilancio di previsione 2022-2024;

dato atto che il gruppo Regione Carabinieri Forestale "Marche"- Stazione Conero emanerà gli eventuali provvedimenti di merito e di propria competenza;

vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.162 del 15/12/2022 avente per oggetto "Assegnazione bilancio provvisorio sino al 31/03/2023 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2023 – bilancio di previsione 2022/2024";

vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.146 del 24/11/2022 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2022\_2024 annualità 2022 e Piano programma 2022/2024 annualità 2022";

vista la delibera di Consiglio Direttivo n.147 del 24/11/2022 con cui si è deliberato l'"Approvazione e Assegnazione PEG anno 2022\_2024 ai Responsabili degli Uffici – D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs.118/2011;

Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.1/2023, avente per oggetto "Assegnazione incarico posizione organizzativa di Direttore al dott. Marco Zannini";

visto il d.lgs 152/06;

vista la legge 394/1991;

vista la L.R. 15/94;

visto l'art. 23.4 del Regolamento del Parco.

## D E T E R M I N A

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire in €2.100,00 più eventuali costi di notifica l'importo dell'infrazione stabilito in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 23.4 del Regolamento del Parco e così come disciplinato all'art. 16 della L. 689/1981;
3. di far conoscere la presente determina al Comando Stazione Conero - Regione Carabinieri Forestale "Marche" per dar corso alle funzioni indicate nella convezione tra questo Ente ed il Corpo stesso e per la notifica dell'importo della sanzione alla ditta indicata in oggetto;
4. che le somme come sopra determinate verranno incamerate dall'Ente al seguente capitolo 0302.02.002 Bilancio provvisorio 2023 Bilancio di previsione 2022\_2024.

*La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.*

Il Direttore  
Ente Parco Regionale del Conero  
F.to Dott. Marco Zannini

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla presente determinazione, e visto l'art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile dando atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate al seguente capitolo 0302.02.002 Bilancio provvisorio 2022 Bilancio di previsione 2022\_2024.

Sirolo, li 15/03/2023

UFFICIO RAGIONERIA  
F.to Rag. Manila Perugini

Visto: IL DIRETTORE  
F.to Dott. Marco Zannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 15/03/2023 ed è stata inserita nella raccolta delle determinate del servizio proponente.

Il Direttore  
Ente Parco Regionale del Conero  
F.to Dott. Marco Zannini